

2021

SCHEDA NR. 13/2021

Nota INAIL 3159 del 17/03/2021
Circolare INAIL 13 del 3 aprile 2020



CISL
SCUOLA

PREMESSE

L'INAIL, con la nota 3159 del 17 marzo 2021, è intervenuto sulla materia relativa alla denuncia di infortunio del personale scolastico e degli studenti positivi al SARS-cov-2 e agli eventuali infortuni accaduti nel corso della attività di didattica a distanza (DAD o DID).

L'Istituto, in risposta a due quesiti sollevati il primo dalla Direzione Generale del Personale Scolastico ed il secondo dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha fornito i seguenti importanti chiarimenti.

PER IL PERSONALE SCOLASTICO IN PRESENZA PUO' SCATTARE LA PRESUNZIONE SEMPLICE NEL CASO DI CONTAGIO DA COVID19

La circolare Inail 13/2020, a suo tempo, aveva già confermato come fossero da ricomprendere nelle situazioni di **elevato rischio di contagio** tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza.

Pertanto, qualora la **prestazione lavorativa sia resa in presenza**, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale ATA, gli educatori e simili sono da ricomprendere nella situazione di **elevato rischio di contagio**.

Responsabilità del Dirigente Scolastico

Secondo la nota 31159, l'eventuale **responsabilità** del datore di lavoro (D.S.) può derivare soltanto **all'accertata inosservanza delle prescrizioni** contenute nelle disposizioni di legge, nei protocolli nazionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, (articolo 29-bis DL 23/2020 convertito dalla legge 40/2020), nonché dall'inosservanza delle prescrizioni regionali.

Di conseguenza, non esiste automatismo tra contagio del lavoratore ed eventuale responsabilità del Dirigente Scolastico che, come sopra detto, può discendere solo dall'inosservanza delle disposizioni di legge, dei protocolli e delle prescrizioni regionali.

OBBLIGO DI DENUNCIA DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'Istituto evidenzia come l'applicazione dell'istituto della c.d. *presunzione semplice* spetti in via esclusiva all'INAIL stesso. Tale principio consente di superare l'*indeterminatezza* del momento di contagio ma non determina, automaticamente, che tutti i casi di infezione siano riconducibili ad infortunio.

La legge richiede che **l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro** e pertanto tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 saranno oggetto di una rigorosa istruttoria medico-legale da parte dell'INAIL diretta a verificare l'esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro.

Di conseguenza, il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, dovrà presentare la denuncia di infortunio **astenendosi da ogni valutazione circa la determinazione del momento di contagio** e la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Restano valide le consuete regole di denuncia di infortunio che si sostanziano in:

1. l'obbligo di presentazione della denuncia sorge **esclusivamente** in presenza della certificazione medica di infortunio. La trasmissione della denuncia di infortunio deve avvenire entro due giorni da quello in cui il Dirigente Scolastico ha avuto notizia dell'infezione stessa (il giorno iniziale è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro riceve dal lavoratore il nr.del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Nel caso in cui il termine di scadenza sia festivo si slitta al giorno successivo; nel caso di prestazione lavorativa su 5 giorni lavorativi il sabato è considerato comunque giornata feriale).
2. l'INAIL istruisce il caso di infortunio non solo in base al certificato trasmesso dal medico e alla denuncia del datore di lavoro ma **anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati e dell'INPS**, in tutti i casi in cui emerge che l'evento è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non di semplice malattia. In questi casi, l'INAIL chiede al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria; il termine dei due giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'INAIL trasmessa per PEC.

2

N.B.: al di fuori di questi due casi (certificato medico di infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia da parte dell'INAIL al Dirigente Scolastico) non sono ravvisabili ulteriori obblighi di denuncia/comunicazione in capo ai Dirigenti stessi.

DENUNCE PER STUDENTI (IN PRESENZA) RISULTATI POSITIVI AL COVID-19

Ricordiamo che l'assicurazione obbligatoria pubblica è prevista (DPR 1124/1965) per gli studenti direttamente adibiti a:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Al di fuori di tali casi non è prevista la copertura da parte dell'assicurazione obbligatoria pubblica come anche, è esclusa la tutela per *l'infortunio in itinere*.

Di conseguenza, allo stato attuale non è consentito includere gli studenti nella tutela assicurativa per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro); nel caso in cui il medico redigesse un certificato medico di infortunio il DS dovrà, comunque, presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all'Inail, tenuto conto che l'obbligo in capo al DS sorge per il solo fatto dell'emissione di un certificato medico di infortunio.

COPERTURA ASSICURATIVA PER STUDENTI E INSEGNANTI PER INFORTUNI ACCADUTI DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) O LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) PER LA PARTE NON IN PRESENZA E OBBLIGO GENERALIZZATO PER GLI INSEGNANTI

3

La normativa emergenziale emanata per il contenimento dell'epidemia per infezione da SARS-CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni in **DAD come modalità necessaria per contenere i contagi**; in seguito è stata introdotta la **DID in forma complementare**, prevedendo l'erogazione a distanza di parte della didattica o **in forma esclusiva**, nei casi di sospensione dell'attività in presenza al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione.

La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e **comporta** quindi **l'utilizzazione diretta** da parte dello studente e **dell'insegnante di dispositivi elettronici e elettrici**, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l'ausilio di macchine elettriche già coperte dall'assicurazione INAIL.

Studenti

La copertura assicurativa, in caso di didattica a distanza, **è uguale a quella prevista per gli studenti che svolgono esperienze tecnico-scientifiche** o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate in presenza (DPR 1124/1965).

Docenti

Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell'introduzione della DAD, la copertura assicurativa era prevista nei casi in cui:

- a) per lo svolgimento della loro attività facciano uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, *computer*, *tablet*, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti tali dispositivi;
- b) siano direttamente adibiti ad esperienze tecnico scientifiche, ad esercitazioni pratiche e a esercitazioni di lavoro.

Tutto ciò premesso, anche a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione, sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico che richiedono **l'utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici**.

Da ciò, l'INAIL fa discendere che **per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l'obbligo assicurativo** e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, **sia per l'attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza**.

Nella nota 3159 l'INAIL evidenzia come, a tal proposito, stia per emanare una specifica circolare.